

La Presidenza della Sezione Penale del Tribunale di Imperia, la Procura della Repubblica sede e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna

d'intesa,

stabiliscono le seguenti modalità attuative della procedura di applicazione dell'istituto della messa alla prova.

*

FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

1. L'indagato o il suo difensore formulano all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) la richiesta di elaborazione di un programma.

- ✓ La richiesta dovrà indicare: dati anagrafici dell'assistito; residenza e/o domicilio, recapito telefonico; dati nucleo familiare; indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa/disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute; indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla p.o./proposta risarcimento alla p.o./proposta adesione ad un programma di mediazione penale; R.G. notizia reato; norme violate; ufficio giudiziario; eventuale data udienza).
- ✓ La richiesta va sottoscritta **personalmente dall'indagato, o dal difensore munito di procura speciale**, e presentata preferibilmente via PEC - mail, ovvero depositata personalmente presso l'ufficio dell'UEPE competente per territorio rispetto al luogo di residenza dell'imputato (per *Imperia*, Viale Matteotti 50, Imperia, indirizzo mail: sedediservizioimperia.uepe.genova@giustizia.it; tel. 0183 509818 - fax 0183 509817). In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema vale come ricevuta; in caso di deposito presso l'ufficio, è previsto il rilascio a cura dell'UEPE di una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.

In questa fase:

a) può non essere allegata alcuna disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità in quanto l'individuazione dello stesso sarà eventualmente effettuata al momento della formulazione del programma d'intesa con l'UEPE. In tal caso, il programma, salve le proposte avanzate dal richiedente, sarà predisposto dall'UEPE dopo aver ricevuto specifica indicazione da parte dell'A.G. mediante comunicazione di fissazione udienza,

b) potrà essere predisposto e proposto, direttamente dal richiedente, programma contenente:

- ✓ tutti i dati indicati al paragrafo 1,
- ✓ l'individuazione dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, con relativa dichiarazione di disponibilità, con scelta tra quelli convenzionati salva impossibilità
- ✓ eventuali modalità risarcitorie e/o dichiarazione di adesione ad un programma di mediazione penale,
- ✓ ogni ulteriore specifica prescrizione comportamentale e di vita ritenuta opportuna in relazione al reato contestato.

*

Nel caso in cui non sia stato ancora emesso l'avviso ex art. 415 bis, il difensore è invitato a contattare il P.M. prima di inviare all'UEPE la richiesta di elaborazione del programma e/o la proposta di programma, onde evitare all'Ente inutili adempimenti di

iscrizione e di successiva archiviazione della pratica qualora il P.M. non sia disponibile a prestare il consenso per esigenze attinenti alle indagini in corso.

*

L'indagato o il suo difensore munito di procura speciale formulano richiesta di messa alla prova al P.M. depositando:

- ✓ attestazione della presentazione dell'istanza / proposta di programma all'UEPE;
- ✓ certificazione anagrafica attestante la residenza ed indicazione del domicilio abituale;
- ✓ documentazione attestante svolgimento attività lavorativa/disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute;
- ✓ documentazione attestante l'eventuale risarcimento alla p.o./proposta risarcimento alla p.o./proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
- ✓ eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali e/o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all'ammissione quali lo stato di tossicodipendenza o la presenza di patologie;
- ✓ una dichiarazione dell'indagato attestante la durata del periodo di messa alla prova per cui si rende disponibile (Ove non diversamente indicato, il periodo di messa alla prova comporterà lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente ad almeno 6 ore settimanali);
- ✓ una dichiarazione dell'indagato attestante: - di non avere mai in precedenza fruito della messa alla prova; - di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti; ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (in tal caso indicherà numero di RG e autorità giudiziaria degli stessi).

2. Il P.M. effettua una verifica preliminare accertando che:

- a) non sussistano ragioni ostative attinenti alle indagini in corso;
- b) sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 del cpp; l'indagato abbia espresso il suo consenso; l'indagato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.)
- c) possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso, ovvero programmate entro il termine di durata della messa alla prova) - che questi "si asterrà dal commettere ulteriori reati".

*

E' opportuno che, sin dalla prima fase della procedura, l'indagato elegga domicilio presso il difensore, per rendere più agevoli e rapide le successive notifiche e le convocazioni ritenute necessarie.

*

Il P.M., all'esito di tale preliminare valutazione ed entro 5 giorni, in alternativa:

- ✓ Esprime dissenso, enunciandone le ragioni, che comunica all'UEPE (in modo che l'UEPE possa archiviare la richiesta),
- ✓ Esprime il consenso sinteticamente motivato, e formula l'imputazione trasmettendo gli atti al GIP unitamente al fascicolo.

*

3) Il Gip, ricevuto il fascicolo corredato dal consenso del PM, fissa udienza in camera di consiglio, disponendo la citazione anche della persona offesa.

*

NB: **Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia presentato esauriente programma ai sensi del paragrafo 1 b)**, contestualmente alla fissazione dell'udienza, il Gip, in presenza di consenso del P.M., verificato, con esame preliminare, che:

- ❖ non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.,
- ❖ sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art.550 del cpp; l'indagato abbia espresso il suo consenso; l'indagato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.) e la congruità del programma,
- ❖ sia prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso o programmate entro il termine della messa alla prova) - che questi "si asterrà dal commettere ulteriori reati",

ammette, con riserva di eventuale revoca e/o modifica del programma a seguito dell'udienza, la messa alla prova e manda la cancelleria ad invitare l'UEPE ad esprimersi, entro la data dell'udienza, sul programma proposto, elaborandone eventuali modifiche e/o proponendo le integrazioni ritenute opportune.

All'udienza fissata nel termine compreso tra 3 e 4 mesi dal ricevimento dell'istanza per consentire all'UEPE eventuali integrazioni, il Giudice, sentiti l'indagato (la cui presenza è opportuna) e la persona offesa, ove compaiano, ferma l'eventuale pronuncia ex art. 129 cpp:

a) se strettamente necessario, rinvia il processo ad altra data fissando nuova udienza possibilmente entro 60 giorni, e dispone l'acquisizione tramite P.G., servizi sociali ed altri enti pubblici delle informazioni di cui all'art 464 bis comma 5 cpp;

b) se ritiene non si versi nelle condizioni sub a), dispone, in via definitiva, la sospensione con messa alla prova:

- indicando (previe eventuali integrazioni o modifiche al programma apportate con il consenso dell'indagato) il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola giorni 15) entro il quale presentarsi all'UEPE (per la sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni) e dichiara sospeso il corso della prescrizione,

- fissando udienza ai fini di cui al disposto dell'art. 464 septies c.p.p. .

*

Nella diversa ipotesi in cui il richiedente abbia esclusivamente depositato generica istanza di elaborazione del programma priva di disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, il Gip, ricevuto il fascicolo corredato dal consenso del PM, fissa udienza in camera di consiglio, disponendo la citazione anche della persona offesa.

A tale udienza (alla quale è opportuno partecipino anche l'indagato) il giudice effettua un esame preliminare verificando, in alternativa, che:

a) non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;

b) sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art.550 del cpp; l'indagato abbia espresso il suo consenso; l'indagato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.)

c) sia prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso o programmate entro il termine della messa alla prova) - che questi "si asterrà dal commettere ulteriori reati".

Il giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, sentito l'indagato e la persona offesa se comparse, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

a) pronuncia sentenza ex art. 129 cpp;

b) respinge la richiesta;

c) rinvia il processo ad altra data fissando nuova udienza possibilmente entro 120 giorni, e:

- **dispone** l'eventuale acquisizione tramite P.G., servizi sociali ed altri enti pubblici delle informazioni di cui all'art. 464 bis comma 5 cpp,

- **richiede all'UEPE** di formulare il programma di trattamento fornendo le indicazioni utili (in particolare indicando la durata del periodo in relazione al quale l'indagato ha dichiarato la propria disponibilità e segnalando quali prescrizioni siano specificamente applicabili al caso di specie).

Alla successiva udienza il giudice, sentite le parti presenti ed esaminato il programma di trattamento elaborato e trasmesso dall'UEPE, in alternativa:

- dispone la sospensione con messa alla prova, indicando (previe eventuali integrazioni o modifiche al programma apportate con il consenso dell'indagato) il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola giorni 15) entro il quale presentarsi all'UEPE (Viale Matteotti 50, Imperia) e dichiara sospeso il corso della prescrizione; in detta ipotesi fissa, altresì, udienza ai fini di cui al disposto dell'art. 464 septies c.p.p.;

- respinge la richiesta.

Sia il provvedimento di sospensione che quelle di eventuale rigetto andranno comunicati al UEPE

*

Le medesime modalità procedurali si applicano per il caso di opposizione a decreto penale con istanza ex art 464 bis comma 2.

In tal caso il Gip trasmette gli atti al P.M. affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di 5 giorni.

*

N.B.: l'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere inserita al più presto al casellario.

*

L'**UEPE**, al termine del periodo di messa alla prova, trasmette la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova all'ufficio giudiziario di provenienza via PEC rispettivamente agli indirizzi : per il GIP ... per il Dibattimento

*

Il giudice in caso di:

- esito positivo: dichiara estinto il reato con sentenza emessa al termine dell'udienza meglio sopra individuata;

- grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro pubblica utilità: revoca la messa alla prova e dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso, restituendo gli atti al P.M. .

*

UDIENZA PRELIMINARE / FASE DIBATTIMENTALE.

1. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale, formulano, entro i termini ex art. 464 bis comma 2 c.p.p, la **richiesta all'UEPE di elaborazione di un programma** nei termini di cui all'art.464 bis comma 4 (la richiesta deve risultare pervenuta all'UEPE che rilascerà apposita ricevuta).

- ✓ La **richiesta dovrà indicare**: dati anagrafici dell'assistito; residenza e/o domicilio, recapito telefonico; ove possibile i dati del nucleo familiare; indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa/disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute; indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla p.o./proposta risarcimento alla p.o./proposta adesione ad un programma di mediazione penale; R.G. notizia reato; norme violate; ufficio giudiziario; eventuale data udienza).
- ✓ La richiesta va sottoscritta **personalmente dall'indagato, o dal difensore munito di procura speciale**, e presentata preferibilmente via PEC o semplice mail, ovvero depositata personalmente presso l'ufficio dell'UEPE competente per territorio rispetto al luogo di residenza dell'imputato (per Imperia, Viale Matteotti 50, Imperia, indirizzo mail: sedediservizioimperia.uepe.genova@giustizia.it; tel. 0183 509818 - fax 0183 509817). In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema vale come ricevuta; in caso di deposito presso l'ufficio, è previsto il rilascio a cura dell'UEPE di una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.

In questa fase:

a) può non essere allegata alcuna disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità in quanto l'individuazione dello stesso sarà eventualmente effettuata al momento della formulazione del programma d'intesa con l'UEPE. In detto caso, il programma, salve le proposte avanzate dal richiedente, sarà predisposto dall'UEPE dopo aver ricevuto specifica indicazione da parte dell'A.G. mediante comunicazione di fissazione udienza;

b) potrà essere predisposto e proposto, direttamente dal richiedente, programma contenente:

- ✓ tutti i dati indicati al paragrafo 1,
- ✓ l'individuazione dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, con relativa dichiarazione di disponibilità, scelto tra quelli convenzionati salva impossibilità;
- ✓ eventuali modalità risarcitorie e/o dichiarazione di adesione ad un programma di mediazione penale,
- ✓ ogni ulteriore specifica prescrizione comportamentale e di vita ritenuta opportuna in relazione al reato contestato.

In detta ipotesi: - se l'UEPE ha condiviso e fatto proprio il programma proposto e il P.M. esprime consenso alla prima udienza - il Giudice può emettere **ordinanza ammissiva della messa alla prova** con ogni conseguente statuizione (fissazione d'udienza ex art. 464 septies, salva l'ipotesi di udienza ex art. 464 octies).

*

Sono state, altresì, individuate le seguenti modalità operative:

1. la domanda di trattamento corredata dai documenti necessari va presentata **in originale all'UEPE** competente in base al domicilio dell'indagato/imputato che rilascerà attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta da depositare all'autorità giudiziaria procedente;

2. ove non vi sia il tempo necessario (ad esempio nel caso di giudizi direttissimi) deve essere chiesta all'UEPE una presa in carico per la redazione del programma di trattamento; l'UEPE rilascerà un'attestazione da depositare all'autorità giudiziaria

precedente; la domanda sub 1) verrà quindi formalizzata tempestivamente e, comunque, entro la successiva udienza fissata dal giudice;

3. all'udienza nella quale viene formulata la richiesta con il deposito dell'istanza e della domanda di trattamento con relativi allegati già depositata all'UEPE, il Giudice ne valuterà l'ammissibilità, considerando:

- ✓ l'eventuale riqualificazione del fatto (SSUU, n. 16 del 19/06/1996 Cc, dep. 22/10/1996, Rv. 205617);
- ✓ l'eventuale estensione a reati in continuazione tra loro;
- ✓ la possibilità di ammissione solo per alcuni reati e;
- ✓ la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. o quando il processo abbia già superato, prima dell'entrata in vigore della norma, le fasi indicate dal comma 2 dell'art. 464 bis c.p.p.;

4. in caso di positiva delibazione, rinvierà, qualora necessario, a distanza di 3-4 mesi, previa sospensione della prescrizione ex art. 159 comma 1 n. 3, per dare tempo alle parti di predisporre il programma eventualmente non già definito;

5. il provvedimento del Giudice contenente l'esito della delibazione sulla ammissibilità dovrà essere in ogni caso comunicato via fax ovvero via mail, all'UEPE a cura della cancelleria;

6. esaminata la domanda e la documentazione e preso atto del consenso del richiedente, l'UEPE redigerà il piano di trattamento con le prescrizioni previste e trasmetterà il medesimo via fax all'autorità giudiziaria; l'originale completo della documentazione allegata alla domanda sarà consegnata alla difesa che si occuperà di depositarlo al Giudice;

7. il Giudice ricevuto il piano di trattamento potrà integrarlo e inserire le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato;

8. il Giudice dovrà valutare la opportunità di percorsi di mediazione

9. il Giudice potrà richiedere all'UEPE l'indagine socio familiare ove necessaria per la particolarità del caso, qualora non si ritenga sufficiente la documentazione presentata all'atto della richiesta e già valutata dall'UEPE;

10. il Giudice, valutato il piano di trattamento anche all'esito delle eventuali integrazioni, disporrà la sospensione del processo con messa alla prova indicando periodo di sospensione e durata della messa alla prova e rinviando ad udienza fissa successiva di non oltre 3 mesi alla fine della messa alla prova;

11. entro 10 giorni dall'udienza l'imputato dovrà sottoscrivere il verbale di sottoposizione alle prescrizione.

*

Si precisa che gli Uffici hanno ritenuto applicabile l'istituto per tutti i reati indicati dal comma 1 dell'art 168 bis c.p. a prescindere, riguardo al limite edittale della pena, dalle eventuali aggravanti e attenuanti contestate.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova si sono suddivisi i reati facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile. Il massimo è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice, ove necessario. Peraltro, occorre ribadire la necessità che il Giudice intervenga con una determinazione della durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione ai reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo che si presentino di contenuta offensività in concreto.

- 1) Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese;
- 2) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 4 mesi;
- 3) Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 2 a 6 mesi;
- 4) Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 8 mesi;
- 5) Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 12 mesi;
- 6) Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova da 8 a 18 mesi.